

***REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' LIBERO  
PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL  
PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E  
VETERINARIA E DELLE ALTRE  
PROFESSIONALITA' DELL'AREA  
DIRIGENZIALE SANITARIA DEL S.S.N.***

## **SOMMARIO**

ARTICOLO 1 (OGGETTO).....	4
ARTICOLO 2 (FINALITÀ).....	4
ARTICOLO 3 (LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA: DEFINIZIONE E FORME DI ATTIVITÀ).....	5
ARTICOLO 4 (ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE - ATTIVITÀ IN REGIME DI CONVENZIONE).....	6
ARTICOLO 5 (ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE).....	7
ARTICOLO 6 (ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA IN SPAZI INTERNI ALL'AZIENDA O IN STRUTTURE ESTERNE NON ACCREDITATE).....	9
ARTICOLO 7 (ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEGLI STUDI PROFESSIONALI PRIVATI).....	9
ARTICOLO 8 (RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA).....	10
ARTICOLO 9 (PROFESSIONE INTRAMOENIA: ESCLUSIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE).....	10
ARTICOLO 10 (ACCESSO ALLE PRESTAZIONI-INFORMATIVA ALL'UTENZA).....	12
ARTICOLO 11 (MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA).....	13
ARTICOLO 12 (CRITERI E MODALITÀ PER ASSICURARE UN CORRETTO EQUILIBRIO TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ).....	13
ARTICOLO 13 (SPAZI DESTINATI ALLA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE).....	15
ARTICOLO 14 (AUTORIZZAZIONE ALLA L.P.I.).....	16
ARTICOLO 15 (ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE EROGATA DIRETTAMENTE PRESSO IL DOMICILIO DI ASSISTITI).....	16
ARTICOLO 16 (TARIFFE: PRINCIPI GENERALI).....	17
ARTICOLO 17 (TUTELA ASSICURATIVA).....	20
ARTICOLO 18 (ORGANISMI).....	20
ARTICOLO 19 (CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE).....	20
ARTICOLO 20 (PERSONALE DI SUPPORTO E DEDICATO).....	21
ARTICOLO 21 (UFFICIO PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI).....	21
ARTICOLO 22 (IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO).....	23
ARTICOLO 23 (ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE: LISTE DI PRENOTAZIONE ).....	23
ARTICOLO 24 (ATTIVITÀ PER CONTO DELL'INAIL).....	23
ARTICOLO 25 (ATTIVITÀ L.P. IN REGIME DI RICOVERO – DAY HOSPITAL E DAY SURGERY).....	23
ARTICOLO 26 (NORMA TRANSITORIA).....	23

ARTICOLO 27 (NORMA FINALE E DI RINVIO ).....	24
TABELLA 1 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI.....	25
ALLEGATO N. 1 .....	26
ALLEGATO N. 2 .....	27
ALLEGATO N. 3 .....	28
ALLEGATO N. 4 .....	29
ALLEGATO N. 5 .....	30
ALLEGATO N. 6 .....	31
ALLEGATO N. 7 .....	32
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	33

## **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento aziendale disciplina l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nell'ambito dei servizi e strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera ai sensi della normativa contenuta nel D.lgs. 502/92 e s.m.i., dalle direttive regionali approvate con DGR n. 1564 del 1° Dicembre 2015 nonché dalla Legge n. 120 del 3 agosto 2007 recante: "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", modificata dal D.L. n. 158 del 13/09/2012.

## **Articolo 2 (Finalità)**

1. Il presente Regolamento aziendale ha la finalità di mettere a disposizione degli utenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, una area organizzativa di servizi a pagamento, da offrire in parallelo all'attività istituzionalmente dovuta, consentendo in tal modo una opzione ulteriore e alternativa alla libera scelta del singolo cittadino, con modalità di accesso, di svolgimento e a tariffe predeterminate, nonché di offrire, su richiesta ed in favore dell'azienda, un surplus di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati o su richiesta dell'azienda per l'abbattimento delle liste di attesa ordinaria.

2. I dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici in servizio presso la ASM, con rapporto esclusivo con il SSN ai sensi art. 15 quater del DLgs. 229/99, esercitano il diritto ad espletare la libera professione intramuraria nei limiti di quanto previsto dalle direttive regionali e dal presente regolamento aziendale, nonché delle disposizioni di legge e contrattuali che regolano la materia.

3. Il presente regolamento aziendale ai fini di quanto previsto al comma 1 individua:

A. Le procedure per l'individuazione degli spazi all'interno delle strutture ospedaliere e territoriali della ASM, che saranno adibiti allo svolgimento dell'attività libero-professionale, nonché, la disponibilità degli stessi e le modalità di utilizzo di strutture esterne nel caso di indisponibilità di spazi interni;

B. Le esclusioni oggettive e soggettive del diritto all'esercizio della libera professione intramoenia nonché le modalità di partecipazione del personale di supporto sanitario e del personale di collaborazione amministrativa;

C. I criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;

D. I criteri generali per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale;

E. Un sistema di controllo e verifica delle modalità di accesso all'attività ordinaria e libero professionale e della gestione delle liste di attesa ordinarie mediante:

- La rilevazione e la verifica dei volumi di attività e dei piani di lavoro sia per l'attività ordinaria che per l'attività libero-professionale;
- L'attribuzione degli istituti incentivanti al restante personale sanitario e al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale nelle forme previste.

### **Articolo 3 (Libera professione intramoenia: definizione e forme di attività)**

1. Per Attività Libero Professionale Intramoenia del personale della Dirigenza medica e veterinaria e del ruolo sanitario (Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici e Psicologi alle dipendenze, dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/92) si intende l'attività ambulatoriale individuale e di équipe per:

- Visite specialistiche e certificazioni;
- Prestazioni strumentali, diagnostiche e di laboratorio;
- Interventi di chirurgia ambulatoriale;
- Altre prestazioni ALPI: trattasi di attività particolari quali: relazioni tecnico-sanitarie e prestazioni di medicina legale e del lavoro (perizie, pareri medico-legali, attività di consulenza in qualità di medico competente ai sensi del D. Lgs. N.81/2008 – ex D.Lgs. 626/94 – e dell'art. 53 c. 3 CCNL 1998-01, esercitate su richiesta di terzi, anche direttamente sul luogo di lavoro del committente. Si specifica che tale attività non può essere resa dal personale medico che svolge la propria attività istituzionale all'interno dei dipartimenti di prevenzione della propria azienda, con particolare riguardo per il personale che riveste la qualifica di UPG

in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi di cui all'art.9 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.

2. Le prestazioni erogabili in libera professione intramuraria devono corrispondere a quelle comprese nei LEA o nei LEA aggiuntivi regionali. Non possono essere autorizzate prestazioni difformi.

Le prestazioni ALPI devono essere rese con gli stessi standard qualitativi e di personale di quelle rese in via istituzionale.

3. L'Attività Libero Professionale Intramuraria può espletarsi nelle seguenti forme:

a) individuale in regime ambulatoriale ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, di laboratorio e di riabilitazione svolta in spazi interni all'azienda, sia ospedalieri che territoriali;

b) in équipe in regime di ricovero ordinario, di day hospital e day surgery;

c) individuale o in équipe per attività richiesta a pagamento in struttura di altra azienda sanitaria del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse;

d) a richiesta di terzi (utenti singoli-associati-aziende o enti) secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati;

e) si considerano prestazioni erogate in regime di LPI anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea (carenza di organico, impossibilità momentanea di coprire i relativi posti, ecc) ad integrazione dell'attività istituzionale, dall' Azienda ai propri Dirigenti e allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire attività aggiuntive nel rispetto delle direttive regionali sulla materia;

f) possono essere altresì considerate attività svolte in regime libero-professionale, su richiesta dell'Azienda, quelle attività aggiuntive svolte anche, ma non esclusivamente, in funzione di riduzione delle liste di attesa, comunque superiori agli standard prefissati, comportanti un impegno quantitativamente superiore, a parità di organico, a quello effettuato nell'anno precedente che presenti risultati quantitativamente più elevati;

g) attività ambulatoriale svolta negli studi professionali privati secondo quanto previsto dalle linee guide regionali, normativa nazionale e regolamento aziendale;

h) possono essere considerate attività libero professionali le prestazioni sanitarie erogate direttamente a domicilio dell'assistito.

#### **Articolo 4 (Attività Libero Professionale - Attività in regime di convenzione)**

1.L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari e sanitari non medici, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda costituisce particolare incarico dirigenziale così come previsto dall'art. 58 CC.CC.NN.LL. 8.6.2000.

2.Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento e viene attuata previa apposita Convenzione stipulata dall'Azienda con i soggetti terzi secondo le seguenti modalità:

A) IN SERVIZI SANITARI DI ALTRA AZIENDA O ENTI DEL COMPARTO;

B ) PRESSO ISTITUZIONI PUBBLICHE NON SANITARIE O ISTITUZIONI SOCIO SANITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO;

C) ATTIVITA' PROFESSIONALI RICHIESTE A PAGAMENTO DA SINGOLI UTENTI E SVOLTA INDIVIDUALMENTE O IN EQUIPE IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O DI ALTRA STRUTTURA SANITARIA NON ACCREDITATA;

D) ATTIVITA' PROFESSIONALI RICHIESTE A PAGAMENTO DA TERZI ALLA AZIENDA E SVOLTA, FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO, SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DI STRUTTURE AZIENDALI.

- Le attività rese per effetto di apposite convenzioni stipulate dall'Azienda con i soggetti terzi di cui alle lettere A – B – C – D sopra riportati, dovranno essere rese da parte dei Dirigenti medici interessati fuori dal normale orario di servizio e, comunque, senza pregiudizio alcuno con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi.
- Il servizio/consulenza deve essere richiesto dal terzo all'Azienda ASM di Matera, unico soggetto giuridico autorizzato alla stipula della Convenzione.

Le Convenzioni predette, stipulate dai soggetti di cui alle predette lettere A-B-C-D e l'Azienda ASM di Matera, fermo restando quanto sopra richiamato, devono obbligatoriamente prevedere:

- la durata della Convenzione stessa, che non potrà essere superiore ad un anno eventualmente rinnovabile qualora ne sussistano le condizioni, previa stipula di una nuova convenzione;
- i limiti orari dell'impegno;
- l'entità del compenso, che dovrà essere versato da parte del soggetto terzo direttamente all'Azienda ASM di Matera;
- le eventuali spese relative ai rimborsi viaggio per i prestatori del servizio/consulenza, che saranno poste a carico del soggetto terzo e sono fissati nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro;
- polizza di RCT;
- che le tariffe non potranno essere inferiori a quelle previste dal tariffario di cui al DPR del 17.02.1992 e s.m.i o da eventuale tariffario regionale;
- che i compensi per le attività svolte, ai sensi dell'art.58 comma 3 del CC.CC.NN.LL.8.6.2000 dovranno affluire all'Azienda che provvederà ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto con la retribuzione del mese successivo; tale percentuale potrà subire modifiche ove la quota del 5% non risultasse sufficiente a garantire la copertura dei costi generali, così come richiesto dalla L. 724/95 e s.m.i;

- che nel compenso versato dal terzo all'Azienda ASM sono compresi eventuali oneri riflessi se dovuti, altri oneri tributari diretti e indiretti e gli oneri amministrativi al 5%;  
L'Azienda ASM, secondo quanto previsto dal vigente CC.CC.NN.LL 8.6.2000 rinvia al singolo provvedimento Aziendale la disciplina dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta fuori dall'orario di servizio sia all'interno che all'esterno della struttura aziendale, prevedendo che la stessa possa, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina di tale attività ovvero obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, nel rispetto di quanto previsto, in materia, dai vigenti CC.CC.NN.LL.8.6.2000; pertanto l'Azienda ASM, su richiesta del personale avente diritto quale prestatore della consulenza, potrà considerare l'attività espletata come segue:

1. attività libero-professionale intramuraria e sottoporla, pertanto, alla disciplina per tale attività attribuendo al personale avente diritto il 95% del compenso al lordo degli eventuali oneri riflessi e di altri oneri tributari diretti e indiretti, che saranno trattenuti dall'Azienda;

2. ovvero considerare l'attività come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, nel rispetto di quanto previsto, in materia, dai CC.CC.NN.LL. 8.6.2000;

Il personale che presterà la consulenza nei confronti del soggetto terzo dovrà presentare istanza alla Direzione Aziendale relativamente alla modalità di retribuzione, optando per l'attività libero professionale intramuraria (punto 1) ovvero per l'obiettivo prestazionale incentivato;

in assenza di istanza da parte del personale interessato dalla consulenza, l'attività sarà considerata dall'Azienda attività istituzionale e il personale avrà diritto solo al rimborso delle spese di trasferta.

Il compenso spettante al personale avente diritto che abbia optato per l'attività libero-professionale sarà liquidato con determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile dell'Ufficio per gli Adempimenti Amministrativi sull'attività libero-professionale ed accreditato con la retribuzione del mese successivo alla riscossione da parte dell'Azienda dal soggetto terzo.

Qualora, di contro, il personale interessato avente diritto optasse per il compenso considerato come obiettivo prestazionale incentivato (punto 2), il predetto compenso sarà determinato e liquidato, nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia, con apposita Deliberazione del Direttore Generale su proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile dell'Ufficio per gli Adempimenti Amministrativi sull'attività libero-professionale.

#### E) ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE RESA PER CONTO DELL'INAIL

Per l'attività medico-legale a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi DPR 1124 del 1965, le somme accreditate dall'INAIL, saranno attribuite all'equipe medica che ha partecipato all'attività, secondo le percentuali che saranno determinate dal Dirigente responsabile della struttura, e liquidate con provvedimento dall'Ufficio Adempimenti Amministrativi di cui all'art.21 del presente Regolamento. L'Attività è regolata secondo quanto previsto dall'art.24 del presente Regolamento.

#### F) ALTRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Prestazioni, ivi compresa la diagnostica di laboratorio e di radiologia, finalizzate all'ottenimento di benefici e/o provvidenze individuali (concorsi, pensioni, indennità, idoneità assicurativa, etc.) laddove non diversamente previsto dai codici di esenzione alla spesa.

### **Articolo 5 (Attività Libero Professionale dei Dirigenti Medici e Veterinari del Dipartimento Prevenzione)**

#### A) Attività libero Professionale Intramuraria dei Dirigenti Veterinari

La attività libero professionale dei Dirigenti Veterinari, come per gli altri Dirigenti Sanitari del Dipartimento di Prevenzione, può essere esercitata per *"un insieme di Prestazioni non erogate in via istituzionale dal Servizio nazionale, che concorrono ad aumentare la*

*disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale"* (art. 11 comma 1, D.P.C.M. 27/03/2000).

L'Azienda, tenuto conto della peculiarità dei compiti istituzionali cui sono tenuti i medici veterinari, autorizza l'attività libero professionale intra-moenia dei veterinari richiedenti avendo riguardo ai compiti di polizia giudiziaria propri del veterinario. In tal senso, l'autorizzazione è subordinata ad una attenta valutazione della situazione soggettiva, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti di istituto del richiedente.

L'attività libero professionale ambulatoriale intra-moenia dei Medici Veterinari deve essere effettuata nell'ambito delle strutture gestite direttamente dall'Azienda nonché, in via straordinaria, presso gli studi professionali privati nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda idonee strutture per lo svolgimento dell'attività istituzionale, a favore degli animali da affezione e da reddito. Per quanto attiene le incompatibilità specifiche si rinvia a quanto previsto dall'art.11 D.P.C.M. 27.03.2000, art.4 D.Lgv.28.07.2000 n.254 e art.59 CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica-Veterinaria e sanitaria non medica.

Il medico Veterinario può essere altresì autorizzato a svolgere per conto dell'Azienda, all'esterno delle strutture aziendali, prestazioni richieste a questa Azienda Sanitaria Locale da altre aziende pubbliche o private, ovvero da singoli soggetti privati ai sensi dell'art. 15 *quinques*, comma 2, lett. *d*), previa stipula di apposita convenzione, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.

L'incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente veterinario dal Direttore generale di questa ASM, non in termini astratti e potenziali, bensì in concreto, in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche delle attività libero professionali da svolgere.

Il diniego deve essere, pertanto, motivato in base al contrasto che viene a crearsi dalla coincidenza nella medesima persona della posizione di controllore e controllato.

Infine, non è consentito comunque l'esercizio di attività libero professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici veterinari od altri dipendenti medici del Dipartimento di Prevenzione che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

## B) Prestazioni di Medicina del Lavoro presso Altre Aziende

L'attività libero professionale di medicina del lavoro esercitata presso altre aziende pubbliche o private (utente), previa stipula di apposita convenzione con questa ASM, può essere assimilata all'attività intra-moenia, ed è assoggettata agli stessi limiti previsti per la medicina veterinaria e per le altre discipline esercitate nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione qualora svolta al di fuori dell'orario di servizio.

L'autorizzazione è subordinata ad una attenta valutazione della situazione soggettiva del dirigente richiedente, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto del richiedente, fermo restando l'incompatibilità ad esercitare l'attività libero professionale intramuraria nell'ambito del territorio di competenza e/o verso soggetti pubblici e privati, nei cui confronti, per effetto di leggi o regolamenti, esistono obblighi istituzionali di vigilanza e controllo.

I corrispettivi dell'attività sono versati dall'utente alle casse della ASM, che provvede a ripartirli a norma del presente Regolamento.



C) Prestazioni di Consulenza e Assistenza per la Consulenza del Lavoro ai sensi della Legge n. 81-2008 (Ex 626/94 ) e successive modificazioni.

Si applica anche per tale attività quanto previsto alla lettera B) del presente articolo.

In particolare l'attività di consulenza e sorveglianza Sanitaria consisterà in:

- Sopralluoghi sui posti di lavoro e collaborazione con il datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e stesura del documento relativo;
- Misura di parametri chimici, fisici e microbiologici ambientali;
- Stesura del Piano di Sicurezza;
- Visite mediche e specialistiche, prestazioni specialistiche (spirometrie, audiometrie, prelievi ematici e diagnostica di Laboratorio);
- Compilazione della cartella sanitaria e di rischio;
- Formulazione di giudizio di idoneità;
- Corsi di informazione e formazione.

#### **Articolo 6 (Attività Libero Professionale svolta in spazi interni all'Azienda o in strutture esterne non accreditate)**

a) L'Azienda provvede ad individuare idonee strutture e spazi da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria previa contrattazione aziendale (art. 4 CCNL vigente comma I lettera g) L'attività libero professionale può essere svolta anche negli spazi destinati all'attività istituzionale purché in orari diversi per le due attività (istituzionale e libero professionale) privilegiando e garantendo quella istituzionale.

b) In carenza di spazi interni, o per particolari motivi da esplicitarsi nei provvedimenti aziendali, possono essere individuati fuori dell'azienda spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture pubbliche e private non accreditate con le quali stipulare apposite convenzioni. Le convenzioni sono autorizzate dalle regioni entro i limiti temporali previsti dalla legge n.120/2007 e s.m.i.

Ai sensi del comma 4 dell'art.1 della L. n.120/2007, nell'ambito delle risorse disponibili, può essere prevista l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, rispondenti ai criteri di congruità e idoneità, tramite l'acquisto e/o la locazione, previo parere vincolante del Collegio di Direzione di cui all'art.17 del D. lgs. 502/92.

#### **Articolo 7 (Attività Libero Professionale svolta negli studi professionali privati)**

L'attività Libero Professionale Intramuraria negli studi professionali privati, può essere autorizzata dal Direttore Generale dell'Azienda solo in caso di documentata impossibilità (relazione apposita del Capo Dipartimento) a reperire adeguati spazi interni all'azienda o in strutture esterne non accreditate, ovvero per particolari motivi di interesse del S.S.R. sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dopo aver accertato che per ogni U.O. e servizio non esistano spazi adeguati per lo svolgimento dell'attività libero professionale, ovvero sulla base di particolari motivi, oppure laddove gli spazi ambientali e l'organizzazione in generale, non consentano un adeguato livello di accoglienza;
- b) Il Dirigente autorizzato a svolgere l'attività libero professionale nel proprio studio professionale, fermo restando la quantificazione della stessa in rapporto all'attività istituzionale, deve indicare l'orario di svolgimento della stessa nel proprio studio privato, nel rispetto prioritario delle esigenze di servizio;
- c) L'esercizio dell'Attività Libero Professionale presso gli studi professionali privati, debitamente autorizzata dall'Azienda, è incompatibile con lo svolgimento dell'attività intramuraria svolta all'interno delle strutture aziendali.
- d) L'attività Libero Professionale Intramuraria negli studi professionali deve essere svolta, di norma, nell'ambito del territorio della Regione o anche fuori dal territorio regionale su

istanza del Dirigente interessato (secondo quanto riportato nei precedenti punti a) e b) e previa autorizzazione aziendale.

e) Non è consentito l'esercizio della libera professione in intramoenia "allargata" a specialisti di strutture pubbliche o private convenzionate appartenenti al Sistema Sanitario di altre regioni presso i centri privati convenzionati con il Sistema Sanitario della Regione Basilicata;

f) I Dirigenti Medici autorizzati potranno condividere le agende CUP provvedendo direttamente all'attività di prenotazione, collegandosi dal proprio studio professionale al sistema CUP aziendale attraverso linea internet con oneri a proprio carico;

h) I Dirigenti Medici rilasciano le fatture utilizzando la procedura CUP in quanto collegati direttamente alla procedura informatica attraverso l'infrastruttura di rete;

i) Qualora vi siano impedimenti di qualsiasi natura che non consentono il pagamento attraverso il dispositivo POS, la prestazione potrà essere pagata con le seguenti modalità:

- Bonifico su c/c bancario intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Matera cod. IBAN: IT96Q0538716105000000987416

- Pagamento su c/c postale intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Matera n.95748505; specificando nella causale il nome del Medico e la data della prestazione.

Copia del bonifico e/o della ricevuta del c/c postale dovrà essere trasmessa all'Ufficio Adempimenti Libera Professione che in tal modo potrà provvedere alla liquidazione dei compensi.

E' consentito, in casi eccezionali, (malfunzionamento del POS, paziente sprovvisto di carta elettronica ovvero impossibilità di procedere preventivamente al pagamento a mezzo c/c e/o bonifico bancario) il pagamento della prestazione con moneta contante, con l'annotazione sulla procedura informatica della motivazione sul mancato pagamento elettronico.

La eccezionalità delle predette situazioni saranno a campione verificate dalla Commissione Paritetica ALPI.

### **Articolo 8 (Riduzione delle liste di attesa)**

1. Al fine di assicurare che l'Attività Libero-Professionale comporti la riduzione delle liste di attesa, per le attività professionali con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità delle patologie, il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di Direzione, provvederà a:

- A. programmare e verificare periodicamente le liste di attesa, con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;
- B. assumere le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;
- C. assumere interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature;
- D. assumere iniziative per aumentare la capacità di offerta dell'Azienda.

2. L'attività professionale resa per conto dell'Azienda nelle strutture aziendali, se svolta in regime libero-professionale, deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa e/o a fornire prestazioni aggiuntive.

3. Il Direttore Generale potrà, inoltre, richiedere ai propri Dirigenti l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali in regime di attività libero professionale intramuraria allo scopo di ridurre le liste di attesa, concordando con i predetti professionisti i volumi di attività libero professionale, privilegiando le prestazioni non differibili relativamente alla complessità e gravità della patologia.

### **Articolo 9 (Professione intramoenia: esclusioni soggettive e oggettive)**

1. L'attività libero-professionale intramuraria è svolta dai Dirigenti dipendenti con qualifica di Medico, Odontoiatria, Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico e Psicologo, nonché ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici al restante personale sanitario

dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'Attività Libero-Professionale.

2. Non possono essere erogate in regime di attività libero professionale le seguenti tipologie di attività:

- Prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale;
- I ricoveri nei servizi di emergenza, terapia intensiva, sub intensiva e dialisi (ad es. Unità coronarica, rianimazione e pronto soccorso ed emergenza);
- Attività certificatoria esclusivamente attribuita al SSN e ogni attività riservata in via esclusiva al SSN;
- Prestazioni Legge 194/78;
- Terapia farmacologia SERT;
- Prestazioni non riconosciute dal SSN;
- Le attività di altissima specializzazione ad elevato rischio e con alti costi di gestione;
- Le attività non riconosciute ufficialmente efficaci dal punto di vista diagnostico - terapeutico;

3. Non rientrano fra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti e di indennità, le seguenti attività:

- Partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- Collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- Partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti o ministeri (es. Commissione Tesoro ex- art. 5 comma 2 D. Lgs. 278/98 - Commissioni invalidi civili etc.);
- Relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- Partecipazione ai comitati scientifici;
- Partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria (professionale o sindacale non in veste di dirigente sindacale);
- Attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle sole spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni .

4. Le attività, di cui al comma 3, ancorché a carattere gratuito, possono essere svolte, previa autorizzazione dell'Azienda, da rilasciarsi ai sensi dell'art.53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. Nel rilascio dell'autorizzazione dovrà valutarsi se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, l'attività non sia incompatibile con l'attività e gli impegni istituzionali .

5. Nessun compenso è dovuto per le attività di cui al comma 3, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto, strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso, vale il principio della omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

6. Per il personale medico e veterinario e per le altre professionalità della dirigenza che svolgono attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza e controllo, non è consentito comunque l'esercizio di attività L.P.I., fatta salva l'attività medico – veterinaria, clinico-diagnostica, ivi compresa l'assistenza zoiatrica degli animali da affezione.

7. E' altresì esclusa l'attività libero-professionale in regime di ricovero nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione, nonché nelle unità operative eventualmente individuate con appositi provvedimenti in relazione alle patologie trattate.

8. Non rientrano tra le attività libero professionali le consulenze tecniche d'ufficio (C.T.U.) affidate dall'autorità giudiziaria.

### **Articolo 10 (Accesso alle prestazioni-informativa all'utenza)**

L'attività libero professionale svolta sia all'interno delle strutture e spazi aziendali che presso gli studi professionali privati è soggetta al sistema di prenotazione.

Le prenotazioni delle prestazioni richieste in regime di libera professione intramoenia devono essere effettuate tramite i centri di prenotazione abilitati presso le strutture dell'azienda ovvero, qualora trattasi di attività svolta presso gli studi professionali privati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma g) del presente Regolamento.

L'utente o chi ne ha la rappresentanza sceglie il Dirigente o l'équipe cui intende rivolgersi e su indicazioni di questi, l'ufficio addetto prenota la prestazione e riscuote la tariffa stabilita, che va resa nota al richiedente al momento del versamento.

L'azienda rende noto il tariffario della libera professione al fine di rendere il cittadino libero di scegliere e di essere adeguatamente informato sulle modalità di accesso al servizio sanitario svolto in regime di intramoenia, con riferimento:

- a) in regime ambulatoriale:
  - i nominativi dei medici che esercitano l'attività intra-muraria;
  - gli orari dei singoli specialisti;
  - gli importi delle prestazioni;
  - le modalità e il luogo di pagamento;
  
- b) in regime di ricovero:
  - importo delle tariffe delle prestazioni offerte;
  - modalità e luogo di pagamento;
  - importo di eventuali servizi aggiuntivi (se richiesti dal paziente);

All'accettazione della prenotazione ovvero del ricovero, il richiedente deve provvedere al versamento del 50% dei presunti costi del ricovero, quale anticipazione della somma complessivamente dovuta dal regolamento della dimissione.

L'anticipazione per i ricoveri che non comportano intervento chirurgico viene calcolata sulla prognosi presunta, salvo conguaglio.

Il pagamento a saldo deve essere regolato dal regolamento delle dimissioni e comunque entro cinque giorni dalla data della stessa, mediante versamento su conto corrente, intestato alla Azienda Sanitaria, ovvero mediante versamento presso la cassa dell'Azienda.

Nessuna responsabilità può essere addebitata all'azienda nel caso di inadempienza da parte dell'utente, in tal caso l'azienda dovrà intraprendere azione di recupero delle somme nei confronti dell'utente inadempiente e fino al soddisfo alcuna somma potrà essere liquidata ai dirigenti che hanno effettuato le prestazioni, neanche a titolo di anticipazioni, salvo conguaglio.

Sono autorizzate esecuzioni di prestazioni ritenute urgenti, senza preventiva prenotazione, e anche al di fuori delle fasce orarie predeterminate, purché non superiori al 10% del volume di attività espletate in intramoenia.

Nel rispetto del diritto del cittadino alla giusta e corretta informazione oltre che nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'azienda è tenuta a dare massima informazione su tutte le attività libero-professionali svolte dal proprio personale all'interno delle proprie strutture sanitarie o con strutture convenzionate o autorizzate.

A tal fine gli elenchi nominativi del personale che esercita l'attività libero-professionale, distinti per singola disciplina, unitamente alle modalità di erogazione delle prestazioni e relative tariffe, saranno a disposizione degli utenti, presso gli sportelli CUP abilitati.

### **Articolo 11 (Modalità di esercizio della Libera Professione Intramoenia)**

1. L'esercizio della Attività Libero-Professionale non deve interferire con il regolare svolgimento dell'attività ordinaria e non deve essere in contrasto con gli interessi dell'Azienda o turbare l'efficienza del servizio.

2. L'Attività Libero-Professionale è prestata, di norma, nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente o in altra disciplina della quale il Dirigente ha conseguito specializzazione.

3. Le prestazioni libero professionali devono essere erogate, di norma, nelle ore pomeridiane, fuori dal normale orario di servizio, al di fuori del lavoro straordinario, dei turni di disponibilità e di guardia medica, malattia, infortunio, assenze retribuite (es. nascita figli, matrimonio, ecc.), congedo collegato a rischio specifico (es. radiologico), sciopero, permessi Legge 104/1992 e permessi per maternità/paternità.

4. I giorni e le fasce orarie per l'espletamento della attività L.P. devono essere concordate e autorizzate in rapporto alla disponibilità delle strutture, al fine di garantire a ciascun Dirigente di esercitare la predetta attività ed ottimizzare l'utilizzo delle strutture.

5. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa (art. 1, comma 4 del DM 31 Luglio 1997).

L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal T.U. 81/2008 (ex dlgs 626/1994), con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 59 CC.CC.NN.LL. 08.06.2000;

6. Il diritto all'esercizio della attività libero-professionale può essere temporaneamente limitato o sospeso con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica ovvero revocata e/o sospesa per periodo limitati per singoli Dirigenti per inosservanza di particolare gravità delle norme di legge, regolamentari e contrattuali che la disciplinano.

7. Il tempo dedicato allo svolgimento della attività libero professionale, se espletata in strutture aziendali, deve essere rilevato attraverso i previsti meccanismi di controllo delle presenze. Il professionista è tenuto alla timbratura con apposito codice in entrata ed in uscita.

8. Non è consentito l'uso del ricettario del SSN ai sensi dell'art.15-quinquies del D.Lgs. 502/92 nonché l'uso di modulistica aziendale per certificazioni o richieste di prestazioni diagnostiche.

### **Articolo 12 (Criteri e modalità per assicurare un corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale )**

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare per ciascun Dirigente

interessato, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

2. L'Azienda, tramite i Direttori di Dipartimento, cui afferiscono le varie UU.OO., e sentito il Collegio di Direzione, negozia in sede di definizione annuale di budget, con i Dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale e i tempi di attesa massimi per la effettuazione delle prestazioni che devono essere comunque assicurati, in relazione alle risorse assegnate.

3. L'Azienda concorda con i singoli Dirigenti e con le équipes interessate, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati.

L'eventuale violazione può comportare, previo contraddittorio con i Dirigenti interessati, i provvedimenti di sospensione o di limitazione della attività in regime libero professionale.

4. I Direttori di Dipartimento, d'intesa con i Responsabili delle UU.OO., devono programmare nelle dodici ore l'orario di funzionamento delle strutture nelle quali è attivata la libera professione, allo scopo di incrementare gli spazi orari dedicabili all'attività libero professionale e di evitare riduzioni della corrispondente attività istituzionale in modo da garantire al cittadino la libera scelta fra esse, fermo restando il mantenimento in limiti accettabili dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie.

5. La Commissione Paritetica è delegata periodicamente a verificare e controllare il rapporto tra l'Attività Libero-Professionale e i volumi prestazionali istituzionali da parte delle singole UU.OO. con particolare riferimento alle schede annuali di budget.

6. Le prestazioni richieste dall'Azienda possono essere considerate erogate in regime libero professionale quando la dotazione organica del personale limitatamente al profilo professionale interessato presenti posti vacanti in misura almeno del 50% del totale ed in coincidenza con almeno una delle seguenti ulteriori circostanze:

- a) nell'ultimo anno siano state bandite le procedure concorsuali per la copertura di tutti o di parte dei posti vacanti;
- b) non sia possibile remunerare le prestazioni effettuate con altre forme di retribuzione (straordinario - retribuzione di risultato ecc...)
- c) nei settori interessati si sia ricorso a convenzioni con professionisti esterni e s'intende ridurre l'utilizzo di tali convenzioni;
- d) sia comunque rispettato il rapporto esistente tra l'attività istituzionale e l'attività libero professionale;
- e) esistano liste di attesa.

- Possono altresì essere considerate attività svolte in regime libero professionale, su richiesta dell'Azienda, quelle svolte in funzione di liste di attesa superiori agli standard prefissati e comunque comportanti un impegno quantitativamente superiore, a parità di organico a quello effettuato nell'anno precedente o del triennio precedente che presenti risultati quantitativamente più elevati.

- Nel caso in cui il volume di attività ordinario sia invece inferiore ai livelli di riferimento sopra definiti devono essere necessariamente ridotti i volumi di attività libero professionale consentiti secondo criteri definiti dalla Commissione Paritetica.

Per quelle discipline con limitata possibilità di esercizio della Libera Professione Intramuraria ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CCNL 98-2001 Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non Medica qualora il volume di attività ordinaria erogato dalle UU.OO. o Servizi o disciplina di appartenenza sia maggiore di quello previsto negli obiettivi generali di azienda, il surplus del volume di attività può essere considerata attività libero professionale, se richiesta dall'Azienda, su proposta dei Direttori di Dipartimento, ai propri dirigenti per

ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenze di organico e di temporanea copertura di posti.

### **Articolo 13 (Spazi destinati alla Attività Libero-Professionale)**

1. Per quanto attiene gli spazi per l'esercizio della Attività Libero Professionale, tenuto conto anche di quanto previsto dalla Legge n.120/2007 e s.m.i. e dal D.Lgs. 254/2000 in materia di finanziamenti specifici per l'adeguamento degli spazi esistenti o l'individuazione di nuove strutture aziendali, gli stessi dovranno essere, di norma, utilizzati in maniera distinta e separata rispetto agli spazi utilizzati per l'attività ordinaria e rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie previsti dal DPR 14.01.1997 (G.U. Supp. Ord. N. 37 del 20.2.1997).

2. Gli spazi per tale attività ambulatoriale sono quelli individuati dai Capi Dipartimento o Responsabili di UU.OO., che individuano prioritariamente gli spazi all'interno delle strutture di riferimento.

3. I Capi Dipartimento, previa acquisizione delle proposte dei responsabili delle UU.OO., individuano per le attività di ricovero:

- a) gli spazi massimi, spazi non inferiori al 10% e non superiori al 20 % di quelli destinati all'attività istituzionale;
- b) la quota di posti letto utilizzabili per l'attività libero professionale (tale quota è individuata in relazione alla effettiva richiesta, in misura non inferiore al 5% e non superiore a 10 % del totale dei posti letto delle singole UU.OO. ospedaliere;

Si precisa che i posti letto individuati per la LPI, qualora non utilizzati, sono da considerare disponibili per l'attività ordinaria, allo scopo di evitare la riduzione delle prestazioni erogate in regime ordinario.

I posti letto individuati per l'attività libero professionale concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal D.L.n.347 del 18.9.2001 convertito nella legge 16.11.2001 n.405.

I Responsabili delle UU.OO., alle quali afferiscono i Dirigenti Medici, devono mettere a disposizione, nell'ambito degli spazi utilizzati per le attività ambulatoriali, idonei spazi e attrezzature specifiche per consentire l'effettuazione delle attività libero professionali raccordando le esigenze, i giorni e le fasce orarie, tenendo all'individuazione di spazi autonomi, ottimizzandone l'utilizzazione nell'arco delle 12 ore (8-20) per tutti i giorni feriali.

4. Orari dell'attività:

a) L'utilizzazione degli spazi ambulatoriali ospedalieri assegnati alla Libera Professione intramuraria è stabilito dalle ore 8.00 e fino alle ore 20.00, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di ogni giorno feriale.

b) Analoga estensione oraria è attivabile per gli ambulatori territoriali.

c) Obiettivo dell'Amministrazione è quello di determinare una adeguata quantità di spazi ambulatoriali per le libera professione.

d) Gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuati sono definiti d'intesa fra l'Azienda ed il Dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio e delle attività istituzionali cui è tenuto, compreso il servizio di pronta disponibilità, che non può svolgersi contemporaneamente con l'attività libero-professionale.

### **Articolo 14 (Autorizzazione alla L.P.I.)**

Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, poiché l'attività libero professionale intramoenia è consentita esclusivamente all'interno delle strutture dell'Azienda, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento, l'autorizzazione prevede:

- Istanza del Dirigente medico inviata all'Ufficio deputato agli adempimenti amministrativi della Libera Professione Intramoenia, previo parere del Direttore dell'U.O. interessata e del Direttore di Dipartimento competente, allegando la seguente documentazione:
  - le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
  - la Comunicazione delle tariffe che non possono comunque essere di importo inferiore a quelle previste dalle normative vigenti in materia di prestazioni sanitarie erogate in regime ambulatoriale da parte del SSN;
- A. L'autorizzazione all'esercizio della attività libero professionale è data alle seguenti condizioni:
  - Istanza del Medico interessato (Allegato n. 7);
  - Dichiarazione di responsabilità personale del Medico, in intramoenia allargata, che lo studio presso il quale svolge la propria attività è in possesso dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento delle attività sanitarie esercitate;
  - Polizza assicurativa sussidiaria (qualora sottoscritta).
- B. Le modalità di esercizio dell'Attività Libero-Professionale, ottenuta l'autorizzazione sono le seguenti:
  - Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi esclusivamente tramite le casse CUP dell'Azienda e in ogni caso preventivamente all'effettuazione della prestazione richiesta, ovvero, qualora trattasi di prestazione resa presso l'Ambulatorio del Medico (c.d. "intramoenia allargata"), il pagamento potrà avvenire tramite:
    - Dispositivo POS;
    - Bonifico su c/c bancario intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Matera cod. IBAN: IT96Q0538716105000000987416
    - Pagamento su c/c postale intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Matera n.95748505
    - Moneta contante qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento
  - L'Azienda provvederà alla liquidazione dei compensi secondo il piano di riparto previsto dal presente Regolamento;
  - I costi per l'eventuale utilizzazione di personale a supporto o dedicato e per la fornitura, preventivamente autorizzata, di dispositivi medici all'assistito ( per esempio manufatti protesici e/o ortodontici ) sono posti a carico dell'azienda che vi provvede con i proventi derivanti dal tariffario e fino alla concorrenza degli stessi.

### **Articolo 15 (Attività libero professionale erogata direttamente presso il domicilio di assistiti)**

1. Gli assistiti possono chiedere al professionista, che eventuali prestazioni sanitarie siano rese direttamente dal Dirigente scelto dall'assistito ed erogate al domicilio dello stesso in relazione:
  - a condizione che il paziente sia inamovibile o per la peculiarità della prestazione da erogare, prenotata con la modalità ALPI;
  - al carattere occasionale e/o straordinario delle prestazioni stesse;



- al rapporto fiduciario già esistente fra il Medico e l'Assistito con riferimento all'attività intramuraria svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'Azienda fuori dell'orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria;
2. Il pagamento della prestazione domiciliare potrà essere effettuato presso le casse del CUP o direttamente al Dirigente Medico mediante:
- Dispositivo POS;
  - Bonifico su c/c bancario intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Matera cod. IBAN: IT96Q053871610500000987416
  - Pagamento su c/c postale n.95748505 intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

### **Articolo 16 (Tariffe: principi generali)**

1. Le tariffe per l'Attività Libero Professionale devono essere remunerative di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda, ivi compresi gli oneri sociali e le imposte nel rispetto del principio che la libera professione intramuraria non può comunque comportare costi aggiuntivi per l'Azienda.

La tariffa deve evidenziare le voci relative agli onorari dei liberi professionisti e dell'equipe, ai costi del personale di supporto e personale dedicato, ai costi generali di gestione, ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, nonché la percentuale destinata all'Azienda per i costi indiretti (vedi Tabella 1).

2. Non possono comunque essere determinate tariffe con importi inferiori a quelli previsti dal tariffario nazionale e regionale. Possono essere concordate tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei Dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D.Lgs. 124/98.

3. Le tariffe per l'erogazione di prestazioni professionali in attività libero professionale sono proposte dal Dirigente Medico e sono approvate dal Direttore Generale.

4. Le tariffe sono soggette a verifica periodica al fine di evitare che la contabilità separata relativa alla L.P.I. presenti disavanzi di gestione, anche ai fini dell'art. 3 comma 7 della legge 23.12.94 n.724.

Qualora la contabilità separata presentasse una perdita, il Dirigente dell'Ufficio è tenuto ad informarne tempestivamente il Direttore Generale, che, ai sensi dell'art.7 della citata Legge 724/94, assumerà gli opportuni provvedimenti, procedendo se necessario all'adeguamento delle tariffe fino alla sospensione dell'autorizzazione per l'erogazione della/e prestazioni libero professionali che determinano la perdita della specifica gestione.

5. Nella determinazione delle tariffe e nelle modalità della loro ripartizione va inoltre garantita una percentuale, secondo il piano di riparto dei proventi dell'attività LPI, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della LPI, come individuato dalle OO.SS. in sede di trattativa decentrata. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'attività LPI. Tali somme vengono periodicamente ripartite pariteticamente tra i Dirigenti individuati i quali, in rapporto alle somme erogate, svolgono volumi aggiuntivi di attività definiti dalla Direzione Generale nell'ambito di appositi programmi di attività ovvero di prevenzione e di educazione sanitaria, formazione professionale interna ed esterna.

6. Le tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero ordinario o di Day-Hospital vanno definite tenendo conto della relativa tariffa DRG.

7. Elementi per la determinazione della tariffa per ogni singola prestazione ambulatoriale o di diagnostica strumentale (prospetti Allegati n.1 e n. 2):

- 7.1 onorario del professionista;
- 7.2 compenso personale di supporto diretto o dedicato (personale di supporto: che a richiesta collabora o interviene su singoli atti e momenti della prestazione; personale dedicato: che affianca costantemente il medico durante l'esecuzione della prestazione o la cui presenza è indispensabile per l'esecuzione della prestazione);
- 7.3 costo materiale di consumo e costo ammortamento attrezzature e strumenti (definiti per classi Allegato n.3);
- 7.4 quota del 5% del compenso onorario, da accantonare quale fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline dirigenziali mediche – veterinarie o dirigenziali sanitarie non mediche, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
- 7.5 quota del 5% del compenso onorario per il fondo destinato alla corresponsione delle prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste di attesa;
- 7.6 quota del 5% del compenso onorario da destinare alla copertura dei costi generali al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione inerente lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 724/1994.
- 7.7 quota del 2% del compenso onorario da destinare al personale dell'Ufficio Adempimenti Amministrativi per le attività espletate fuori dall'orario di servizio connesse all'Attività Libero professionale;
- 7.8 altri oneri come per legge.

8. Per le prestazioni libero professionali in regime di ricovero le tariffe risultano dalla somma:

- 8.1 quota giornaliera fissa, da determinarsi con apposito provvedimento, per trattamento diversificato di tipo alberghiero, se richiesto dall'utente;
- 8.2 onorario del singolo professionista o dell'équipe (in tal caso il compenso è ripartito tra i componenti con le modalità indicate dall' équipe stessa);
- 8.3 tariffa massima del D.R.G. decurtata, ai sensi dell'art. 28, comma 1 e seg. della Legge 488/1999, della quota di partecipazione alla spesa a carico della Regione Basilicata se determinata;
- 8.4 costi eventuali prestazioni aggiuntive (consulti, ecc.), se richiesti con scelta del professionista ed effettuati in attività libero professionale;
- 8.5 compenso personale di supporto diretto, coinvolto fuori del normale orario di lavoro;
- 8.6 quota del 5% dell'onorario del singolo professionista o dell'équipe, da accantonare quale fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline dirigenziali mediche - veterinarie o dirigenziali sanitarie non mediche, a seconda del professionista, che effettua la prestazione, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione intramuraria;
- 8.7 quota del 5% per il fondo destinato alla corresponsione delle prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste di attesa;
- 8.8 quota del 2% della tariffa da destinare al personale dell'Ufficio Adempimenti Amministrativi per le attività espletate fuori dall'orario di servizio connesse all'attività libero professionale;
- 8.9 quota per i costi aziendali diretti e indiretti;
- 8.10 costo diretto per materiale protesico, quando non compreso nella relativa tariffa DRG.

A copertura dei costi, l'Azienda incasserà il relativo 70% della tariffa regionale prevista per quel D.R.G. ai sensi dell'art.28 comma 1 Legge 488/99.

I proventi dell'Attività Libero Professionale Intramoenia formano oggetto di una contabilità separata, disciplinata dalle apposite disposizioni del presente regolamento, nonché i

provvedimenti atti ad assicurare il pareggio della relativa gestione, come prescritto dall'art. 3 comma 6 e 7, della L.23.12.1994, n.724.

Il trattamento economico per l'attività libero professionale intramoenia è corrisposto con le stesse modalità del restante trattamento economico, stante l'assimilazione al lavoro dipendente agli effetti fiscali e fatte salve eventuali innovazioni legislative in materia.

9.Criteri per la ripartizione del fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline, dirigenziali mediche - veterinarie o dirigenziali sanitarie non mediche.

Il fondo aziendale riveniente dall'accantonamento della quota del 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, per ciascuna delle aree, al netto delle quote a favore dell'Azienda, (art. 57, punto 2, lett. 1 dei vigenti CC.CC.NN.LL della Dirigenza Medico Veterinaria e Sanitaria non Medica) destinato alla perequazione delle discipline mediche veterinarie e sanitarie non mediche, come individuate in contrattazione integrativa, che abbiano una limitata possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intramuraria, viene ridistribuito previa contrattazione integrativa con le OOSS. della dirigenza.

10. Aspetti fiscali, previdenziali e contabili.

I compensi percepiti dal personale dirigenziale medico veterinario o dirigente sanitario non medico per attività libero professionale intramoenia, sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, in base all'art. 47, comma. 1, lettera e) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).

In tal senso ha chiarito il Ministero delle Finanze con Circolare n. 69/E del 25.3.1999 in G.U. n. 80 del 7.04.1999.

I soggetti che svolgono Attività Libero Professionale Intramuraria ed i relativi proventi, sono inquadrati tra quelli assimilati ai redditi da lavoro dipendente e non sono assoggettati all'obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, né di procedere all'istituzione delle relative scritture contabili obbligatorie.

Come espressamente precisato nella circolare del 28/09/2001 n. 83 dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle Finanze, i proventi derivanti dall'attività libero professionale intramuraria non concorrono a formare la base imponibile IRES in quanto anche per detta attività opera la decommercializzazione prevista dall'art. 88, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. sopracitato per le altre attività delle Aziende Sanitarie.

I compensi spettanti al personale di supporto e dedicato sono considerati come voci retributive connesse alla produttività collettiva e come tali assoggettati non soltanto all'IRAP ma anche alla contribuzione previdenziale.

Nessun onere di carattere fiscale e/o previdenziale potrà essere a carico dell'azienda, neanche in via indiretta, in virtù dell'attività libero-professionale.

Al sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della Legge 23/12/1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, i proventi dell'attività libero professionale intramuraria formano oggetto di una contabilità separata con gli stessi criteri previsti per la tenuta della contabilità generale dell'Azienda.

Nell'attività libero professionale di equipe' la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene su indicazione del Direttore della U.O. stessa.

All'Ufficio adempimenti amministrativi afferiscono da parte di tutti gli uffici cassa dell'azienda, con cadenza mensile, tutti i reports relativi ai proventi incassati per attività libero Professionale distinti per professionista e tipologia di prestazione.

L'Ufficio Adempimenti Amministrativi per la L.P.I. curerà la ripartizione dei compensi e dei relativi oneri corrisposti ai professionisti ed al personale di supporto o dedicato, da liquidare successivamente con il pagamento delle voci retributive mensili.

### **Articolo 17 (Tutela assicurativa)**

L'Azienda nell'ambito del regime di autoassicurazione, adottato in via sperimentale fino al 31/12/2016 salvo proroghe, si assume l'onere della copertura assicurativa del rischio, come previsto dal C.C.N.L., anche per quanto attiene le attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria, purché svolte nel rispetto del presente regolamento.

E' facoltà del singolo dirigente medico stipulare, con oneri a proprio carico, ulteriore polizza assicurativa a estensione dei massimali garantiti dall'Azienda.

### **Articolo 18 (Organismi)**

#### **A) Collegio di Direzione**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs n. 502/92 è demandato al Collegio di Direzione aziendale:

- a) L'individuazione di soluzioni organizzative per la piena attuazione della normativa in materia di libera professione intramoenia;
- b) la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici;

2. Il Collegio di Direzione esprime pareri e/o proposte relativamente a quanto previsto all'art. 8, all'art. 10 e all'art. 11 del presente Regolamento aziendale.

3. Al Collegio di Direzione è affidato il compito di dirimere le vertenze dei Dirigenti Sanitari in ordine all'Attività Libero Professionale Intramuraria.

4. Le OO.SS. possono formulare proposte specifiche al Collegio di Direzione, in ordine alla programmazione, gestione e verifica dell'attività libero professionale intramuraria.

#### **B) Commissione Paritetica di controllo**

Il corretto andamento dell'attività libero professionale è assicurato attraverso apposito organismo di verifica costituito in forma paritetica da sei a dieci membri di cui tre/cinque designati dal Direttore Generale dell'Azienda e tre/cinque designati congiuntamente dalle OO.SS. maggiormente rappresentative del personale della Dirigenza Sanitaria.

1. La Commissione ha compiti di:

- controllo sull'andamento generale dell'attività libero professionale intramoenia;
- proposta al Direttore Generale di provvedimenti sanzionatori per illeciti e/o comportamenti non conformi al rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente Regolamento Aziendale riscontrati nell'attività LPI di singoli Dirigenti;
- vigilanza sull'applicazione delle tariffe proposte dai dirigenti interessati;
- segnalazione al Direttore Generale di eventuali situazioni che possano dar corso a provvedimenti di sospensione temporanea e/o revoca dell'esercizio dell'attività LPI di singoli Medici;
- controllo periodico tra l'Attività Libero Professionale e i volumi prestazionali istituzionali.

2. La Commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti alle sedute di lavoro. La seduta è valida solo ove è presente la metà più uno dei componenti.

### **Articolo 19 (Controllo dell'Attività Libero-Professionale)**

1. Per il controllo della Attività Libero-Professionale il Direttore Generale cui ai sensi dell'art.72 comma 8 della Legge 448/98, è demandato il potere di vigilanza, potrà adottare tutte le misure ritenute idonee per espletare accertamenti, verifiche, controlli e quant'altro utile per accertare, prevenire e reprimere irregolarità e violazioni delle disposizioni del

presente regolamento e della normativa vigente in materia avvalendosi a tal proposito della Commissione Paritetica, nonché di altri organismi a ciò esplicitamente deputati, solamente qualora il Direttore Generale lo ritenesse opportuno.

2. E' facoltà del Direttore Generale di procedere ad eventuali sostituzioni in seno a tale organismo qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità. Qualora la sostituzione riguardi componenti di nomina sindacale il Direttore Generale invita la Organizzazione Sindacale di appartenenza del componente alla sostituzione. Decorso 5 gg. senza che la Organizzazione Sindacale vi abbia provveduto, il Direttore Generale procede d'ufficio, nominando altro componente eventualmente appartenente ad altra sigla sindacale.

3. L'attività di controllo svolta da tale organismo è oggetto di valutazione da parte del Collegio di Direzione Aziendale anche al fine di consentire a quest'ultimo organismo di proporre nuove soluzioni organizzative per l'espletamento della Libera Professione Intramoenia.

### **Articolo 20 (Personale di supporto e dedicato)**

L'Azienda mette a disposizione dei Dirigenti per l'espletamento della libera professione intramoenia il personale di supporto o dedicato infermieristico, ausiliario, tecnico, terapeuta della riabilitazione e delle altre professioni sanitarie del comparto.

1. Il personale di supporto o dedicato all'Attività Libero-Professionale in regime ambulatoriale è individuato nel personale paramedico dipendente dell'Azienda.

2. Il personale di supporto o dedicato viene individuato attraverso avviso nelle singole UU.OO. o servizi con la indicazione dei requisiti professionali richiesti in relazione alla specifica attività da svolgere.

3. L'appartenenza del personale della U.O. presso la quale la prestazione libero professionale viene svolta costituisce titolo di preferenza.

4. E' fatta comunque salva la scelta nominativa del personale di supporto o dedicato da parte del Dirigente Medico trattandosi di attività di supporto ove prevale il rapporto fiduciario e il riconoscimento della professionalità e capacità degli operatori sanitari interessati.

5. Qualora l'attività di supporto venga svolta al di fuori del normale orario di servizio, al personale interessato sarà corrisposta la percentuale fissata nelle tariffe delle prestazioni.

6. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma 5, la scelta del personale da destinare all'attività di supporto viene operata dal Dirigente che svolge la attività LPI che lo individua prioritariamente tra il personale dipendente che ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere tale attività. La scelta del personale di supporto o dedicato deve essere effettuata, quando possibile, secondo criteri di rotazione al fine di garantire una equa partecipazione del personale alle attività.

Sono escluse dai criteri di rotazione del personale quelle attività che richiedono una specifica competenza professionale del personale di supporto ( es. attività di endoscopia digestiva ). Se l'attività di supporto è espletata di norma nell'orario di servizio, il personale dipendente è tenuto a svolgere attività di supporto o dedicata nell'ambito del debito orario contrattualmente dovuto, in quanto l'attività libero professionale e' assimilata all'attività istituzionale.

### **Articolo 21 (Ufficio per gli Adempimenti Amministrativi)**

1. Il personale amministrativo dirigenziale e non che, nell'ambito del proprio lavoro, svolge compiti direttamente o indirettamente connessi con l'attività libero-professionale, è tenuto a dare la propria collaborazione per il buon andamento dell'attività.

2. La collaborazione consiste:

- nella organizzazione, predisposizione degli atti e nella tenuta di tutta la documentazione inerente l'attività libero professionale sotto l'aspetto burocratico amministrativo;
- nella verifica e controllo dell'applicazione delle tariffe e il riscontro delle somme effettivamente rimesse;
- nel calcolo delle effettive somme spettanti in busta paga per singolo operatore previa determinazione delle trattenute fiscali da operarsi;
- negli adempimenti connessi alla liquidazione di quanto dovuto ad ogni singolo operatore;
- nel garantire al Dirigente e al personale di supporto, entro massimo 30 gg. dalla data in cui è stato operato il versamento delle somme riscosse per l'attività L.P.I., la liquidazione in busta paga di quanto percentualmente spettante;
- Adempimenti conseguenti alla stipula, dell'attività relativa alle Convenzioni con soggetti terzi di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

3. Tutte le procedure amministrative inerenti la libera professione intramoenia dovranno essere curate da apposito ufficio coordinato dal dirigente amministrativo appositamente incaricato dalla direzione generale per l'organizzazione di tale servizio.

4. Il Dirigente Amministrativo potrà sostituire i componenti dell'Ufficio Amministrativo Adempimenti A.L.P.I. a seguito di provvedimento motivato.

5. Tale Ufficio dovrà curare gli adempimenti contabili per la gestione dell'attività intramoenia e i relativi atti di liquidazione ai fini del pagamento agli aventi titolo.

6. L'Ufficio A.L.P.I. entro il 31 Dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art.1 della Legge 120/2007, predispone un Piano Annuale concernente, per ciascuna Unità operativa, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria che si prevedono di realizzare. Il piano, oltre ad indicare le tipologie e i rispettivi volumi di prestazioni, comprende un bilancio preventivo di costi e ricavi in pareggio per le quote spettanti all'azienda, in maniera tale da realizzare un equilibrio economico delle attività in Libero Professionale. Devono essere tenuti presenti i volumi complessivi di prestazioni per Unità Operativa già negoziati in sede di definizione annuale del budget. I ricoveri e le attività ambulatoriali resi in libera professione devono essere aggiuntivi rispetto ai precedenti.

Tutte le tipologie di prestazioni rese in libera professione devono essere garantite anche in regime di lavoro istituzionale, da ciascun Dirigente sanitario.

I piani devono essere pubblicati sul sito aziendale oltre che presso l'Ufficio A.L.P.I.

All'interno del piano devono essere riportate le seguenti informazioni:

- elenco dei professionisti autorizzati alla Libera Professione suddivisi per branca specialistica;
- per ogni Unità Operativa dovranno essere indicati i volumi A.L.P.I. in rapporto all'attività istituzionale distinta per tipologia (ambulatoriale o ricovero);
- stime o calcoli analitici relativi ai costi diretti di produzione ed indiretti di gestione delle prestazioni sanitarie erogabili;
- Bilancio Preventivo della Libera Professione almeno in pareggio.

7. L'Ufficio A.L.P.I. verifica l'eventuale disponibilità di spazi e attrezzature da destinare alla libera professione avvalendosi della collaborazione delle altre unità operative;

8. All' Ufficio A.L.P.I. afferiscono, inoltre, le seguenti competenze:

- Redazione e/o aggiornamento del Regolamento aziendale;
- Redazione Relazioni annuali A.L.P.I.;
- Attività istruttoria per il rilascio per il rilascio delle autorizzazioni A.L.P.I.;
- Gestione contabile connessa alla attività libero professionale;
- Supporto ed attività istruttoria per la Commissione Paritetica A.L.P.I.;

- Controlli sugli studi professionali in cui viene esercitata l'attività in modalità "allargata".

### **Articolo 22 (Irregolarità e violazioni risoluzione del rapporto di lavoro)**

1. E' fatto divieto per i Dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per la libera professione extramoenia rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.
2. L'accertamento della incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al Direttore Generale.
3. I Dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito secondo i criteri e le modalità previsti nel presente regolamento ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria di appartenenza; l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulla disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto dei Dirigenti del ruolo sanitario in misura non inferiore a una annualità e non superiore a 5 annualità. L'accertamento della incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al Direttore Generale il quale comunica le violazioni degli obblighi alla Regione, all'Ordine Professionale e al Ministero della Sanità per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

### **Articolo 23 (Attività libero professionale: liste di prenotazione)**

1. Le liste di prenotazione per le attività libero professionali devono essere completamente distinte da quelle relative alle attività istituzionali.
2. Le prenotazioni dovranno essere accettate presso le strutture CUP dell'Azienda presenti sul territorio anche a mezzo telefonico.

### **Articolo 24 (Attività per conto dell'INAIL)**

1. L'attività della consulenza per conto dell'INAIL comprende la certificazione medico-legale a norma delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro.
2. L'attività viene svolta nel normale orario di lavoro.
3. Il personale che percepisce i relativi compensi è tenuto al recupero orario sulla base di tempi standard dell'esecuzione della prestazione.
4. Le somme pagate dall'INAIL per l'attività di certificazione in materia di infortuni sul lavoro vengono introitate dall'Azienda, e ripartite tra i medici interessati, fermo restando le quote spettanti per le attività amministrative, costi generali e oneri.
5. Il compenso individuale è determinato dal Responsabile del Dipartimento Emergenza - Urgenza.

### **Articolo 25 (Attività L.P. in regime di ricovero – Day Hospital e Day Surgery)**

Per l'attività libero professionale svolta in regime di ricovero – Day Hospital e Day Surgery si riconosce all'équipe il compenso sulla base della ripartizione della tariffa (D.R.G.) come da prospetto Allegato n. 6.

### **Articolo 26 (Norma transitoria)**

L'Azienda, con riferimento alla normativa vigente e nelle more del completamento dell'individuazione e disponibilità degli spazi, consente l'esercizio della Libera Professione presso studi professionali privati o strutture sanitarie private non accreditate e non

convenzionate che ne facciano richiesta, previa presentazione della documentazione di cui all'art.14.

Gli studi privati devono essere in regola con le normative vigenti sull'esercizio delle attività sanitarie; di ciò dovrà essere richiesta dichiarazione all'interessato che si assume la responsabilità di quanto dichiarato.

L'attività esercitata dal Dirigente medico all'esterno delle strutture aziendali, cesserà, con effetto immediato, al momento in cui l'Azienda renderà disponibili gli spazi l'esecuzione dell'attività all'interno della struttura.

### **Articolo 27 (Norma finale e di rinvio )**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento aziendale si applicano le direttive regionali in materia e le norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Il presente Regolamento aziendale potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato secondo la diversa disciplina contrattuale o di legge che dovesse intervenire sulla materia della LPI.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento ovvero in caso di contrasto interpretativo di alcune disposizioni dello stesso con le norme di legge e contrattuali vigenti si farà riferimento comunque a queste ultime.



**Tabella 1 - Composizione della tariffa per le prestazioni ambulatoriali**

<b>Voci di composizione della tariffa</b>		
A	Onorario del professionista	Definito d'intesa tra professionista e azienda
B	Compenso personale di supporto diretto, se svolto fuori dal normale orario di servizio % su onorario	Contrattazione integrativa
C	Quota destinata al fondo di perequazione del personale dirigenziale - Quota % dell'onorario [Art.57 c.2, lett.i, CCNL 8 giugno 2000]	
D	Quota destinata all'incentivazione del personale che collabora in maniera indiretta [art.12 lett.C DPCM 17.3.2000] - Quote % dell'onorario (massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda, per fondo) da destinare distintamente a fondi di incentivazione del comparto e della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale	
E	Fondo Prestazioni aggiuntive – Art. 26 L.R. 26/2011 e Decreto Balduzzi	
F	Oneri Previdenziali (personale B e D)	Per legge
G	IRAP (A,B,C,D)	
<b>Costi di produzione</b>		
H	Materiale di consumo	Calcolo analitico o di stima
I	Spazi (ammortamento e manutenzione)	
L	Attrezzature (ammortamento e manutenzione)	
M	Servizi alberghieri ed utenze	
<b>Costi generali di esercizio</b>		
N	Costi aziendali per gestione attività libero professionale (organizzazione, prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata)	Stima
O	Utile aziendale (art.28 c. 5 legge 488/1999 e Allegato 6 CCNL 5 dicembre 1996 e Legge 120/2007 e ss.mm.ii all'art.1 c.4 lettera c	

Le quote di cui alla lettera <C> della tabella 1 derivanti dall'attività intramoenia afferiscono ad un fondo unico per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda.



**ALLEGATO N. 1**

**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA**

**"ALLARGATA"**

T A R I F F A   P R E S T A Z I O N E   A M B U L A T O R I A L E

Reparto: \_\_\_\_\_

Medico: \_\_\_\_\_

Oggetto: \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE		importi	COMPOSIZIONE	
a)	Compenso onorario (*)			
b)	Fondo perequazione medici		5,00% su a)	
c)	Personale amministrativo		2,00% su a)	
d)	Fondo Prestazioni aggiuntive - Art. 26 L.R. 26/2011		5,00% su a)	
e)	Costi indiretti		8,50% su a)	[Oneri tributari]
			8,50% su c)	
			0,60% su c)	[Inail comp.]
			23,80% su c)	[Inpdap comp.]
f)	Costi generali per gestione attività		5,00 su a)	
<b>T)</b>	<b>TOTALE</b>		<b>(MINIMO TARIFFA REGIONALE)</b>	

\* Il compenso da riconoscere al professionista quale onorario per l'attività Libero Professionale esercitata nello studio privato durante il periodo transitorio, sarà determinato decurtando dall'importo della tariffa totale la percentuale del 20,73 corrispondente all'incidenza dei costi relativi a:

1. fondo perequazione medici;
2. personale amministrativo;
3. Fondo prestazioni aggiuntive;
4. costi indiretti;
5. costi generali per gestione attività.

**ALLEGATO N. 2**

**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA  
Presso Strutture Aziendali**

T A R I F F A P R E S T A Z I O N E A M B U L A T O R I A L E

Reparto: \_\_\_\_\_

Medico: \_\_\_\_\_

Oggetto: \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE		importi	COMPOSIZIONE
a)	Compenso onorario		
b)	Personale di supporto		5,00% su a)
c)	Personale dedicato		20,00% su a)
d)	Fondo perequazione medici		5,00% su a)
e)	Personale amministrativo		2,00% su a)
f)	Fondo Prestazioni aggiuntive - Art. 26 L.R. 26/2011		5,00% su a)
g)	Costi indiretti		8,50% su a) su b) su c) su e) [Oneri tributari] 0,60% su b) su c) su e) [Inail comp.] 23,80% su b) su c) su e) [Inpdap comp.]
m)	Costi generali per gestione attività		5,00% su a)
n)	Costo materiale di consumo + costo ammortamento attrezzature e strumentario		(*) per classi su a)
T)	<b>TOTALE</b>		<b>(MINIMO TARIFFA REGIONALE)</b>

Il compenso da riconoscere al professionista quale onorario per l'attività Libero Professionale sarà determinato decurtando dall'importo totale (T) della tariffa la percentuale corrispondente all'incidenza % riportata nell'allegato 4 e relativi ai costi di seguito riportati:

1. fondo perequazione medici;
2. fondo prestazioni aggiuntive;
3. personale amministrativo;
4. costi indiretti;
5. costi generali per gestione attività;
6. personale dedicato e/o supporto;
7. costo materiale e ammortamento attrezzature.

**PERCENTUALE QUOTA AZIENDA PER COSTO AMMORTAMENTO  
ATTREZZATURE E STRUMENTARIO**

**I^ CLASSE 40%**

Laboratorio Analisi Chimica Patologica - Genetica - Immunoematologia e Serv.  
Trasfusionale o Cliniche e Microbiologiche - Microbiologia - Virologia - Anatomia e  
Istologia

Diagnostica per immagini: Radiologia Diagnostica

1. RX SCHELETRICO
2. ECOGRAFIA SEMPLICE
3. ECODOPPLER

Fisioterapia

Chirurgia

1. CHIRURGIA AMBULATORIALE DI SUPERFICIE (PLASTICA E DERMATOLOGICA)
2. CHIRURGIA AMBULATORIALE E ODONTOIATRA
3. DIAGNOSTICA GINECOLOGICA

Cardiologia

1. HOLTER
2. ECG
3. ECODOPPLER

Endoscopia

Altre prestazioni con utilizzo di apparecchiature a bassa/media tecnologia

**II^ CLASSE 50%**

Diagnostica per immagini: Radiologia Diagnostica

1. RMN senza contrasto
2. TAC SENZA CONTRASTO
3. BIOPSIA

Altre prestazioni con utilizzo di apparecchiature a alta tecnologia

**III^ CLASSE 60%**

1. Esami con contrasto (es. TAC - RMN - Ecografie - Urografia etc.)
2. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

**ALLEGATO N. 4**

**Determinazione compenso onorario.  
Incidenza % sulla tariffa.**

<i>Classe prestazione</i>	<i>Quota % Amm. Attrezzature</i>	<b>Utilizzo personale</b>			
		<i>nessu supporto</i>	<i>supporto</i>	<i>dedicato</i>	<i>supporto+dedicato</i>
<i>nessun utilizzo apparecchiature</i>	0%	20,73%	24,70%	34,53 %	37,26%
<i>I classe</i>	40%	39,82%	42,13%	48,12%	49,85%
<i>II classe</i>	50%	43,23%	45,30%	50,68%	52,24%
<i>III classe</i>	60%	46,28%	48,13%	52,99%	54,42%

**Nota: Le quote % sopra riportate, permettono di determinare il compenso onorario del dirigente medico, a partire dalla tariffa complessiva della prestazione.**

## ALLEGATO N. 5

### IN CONVENZIONE:

DESCRIZIONE		Quota aziendale trattenuta
a)	Attività in convenzione presso altre Aziende sanitarie del SSN o enti del comparto	5% + costi indiretti (oneri riflessi + oneri tributari diretti e indiretti)
b)	Attività in convenzione presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro	5% + costi indiretti (oneri riflessi + oneri tributari diretti e indiretti)
c)	Attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in Equipe in convenzione in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata	5% + costi indiretti (oneri riflessi + oneri tributari diretti e indiretti)
d)	Attività professionali richieste a pagamento da terzi alla Azienda e svolta in convenzione fuori dall'orario di lavoro ordinario, sia all'interno che all'esterno di strutture aziendali	5% + costi indiretti (oneri riflessi + oneri tributari diretti e indiretti)
e)	Attività certificazione INAIL	5% + costi indiretti (oneri riflessi + oneri tributari diretti e indiretti)

## ALLEGATO N. 6

### ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO - DAY HOSPITAL E DAY SURGERY

#### R I P A R T I Z I O N E   D E L L A   T A R I F F A

DESCRIZIONE		Quote %	COMPOSIZIONE
a)	Fondo compenso equipe (dirigenza medica e supporto)	62,50%	
b)	Fondo personale servizi diagnostici che concorrono alla prestazione	10%	
c)	Fondo personale farmacia (per prestazioni farmaceutiche connesse)	0,50%	
d)	Fondo perequazione medici	5%	
e)	Fondo Prestazioni aggiuntive - Art. 26 L.R. 26/2011	5%	
f)	personale ufficio adempimenti amm.vi	2%	
g)	Costi aziendali diretti e indiretti	15%	
<b>T)</b>	<b>Totale</b>	<b>100%</b>	
	Quota % del valore del DRG sulla prestazione effettuata		30% della tariffa D.R.G.

Nota: Se nel corso del ricovero il paziente fa richiesta di prestazioni libero professionali, le relative tariffe e la ripartizione al personale eventualmente impiegato, sono le stesse previste per la Libero Professione in regime ambulatoriale.

**ALLEGATO N. 7**

AL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

**Richiesta autorizzazione ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_ **nato il** \_\_\_\_\_

**Matricola n.** \_\_\_\_\_ **codice fiscale** \_\_\_\_\_

**dirigente medico di** \_\_\_\_\_ **Specializzazione in** \_\_\_\_\_

**in servizio presso** \_\_\_\_\_ **in possesso dei requisiti previsti per Legge per lo svolgimento delle attività sanitarie esercitate e con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato**

**CHIEDE**

di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale ambulatoriale:

- Nella struttura aziendale \_\_\_\_\_
- Presso il proprio studio professionale sito in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
(da allegare relazione del Direttore di Dipartimento)

- DICHIARA che lo studio professionale privato presso il quale intende svolgere l'attività libero professionale indicata è dotato dei requisiti igienico sanitario previsti dalla normativa vigente in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi e che le apparecchiature sanitarie presenti sono conformi alle norme di sicurezza.

nei giorni e negli orari di seguito indicati compatibilmente con l'attività istituzionale:

<b>Giorno della settimana</b>	<b>Orario attività'</b>	<b>n. utenti</b>

- per lo svolgimento di tali attività necessita di personale di supporto con qualifica di - \_\_\_\_\_ o di personale dedicato con qualifica di \_\_\_\_\_

- per lo svolgimento di tali attività necessita di strumentario e/o di apparecchiature elettromedicali del tipo:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

Si Allega alla presente:

- ⇒ l'elenco delle prestazioni erogate in L.P.I. e delle relative tariffe che non potrà essere inferiore alla tariffa regionale e che saranno ripartite come da regolamento aziendale;

Dichiarazione attestante la copertura assicurativa sussidiaria (qualora sottoscritta)

**DICHIARA altresì:**

- che le prestazioni in regime di attività libero – professionale saranno comunque svolte al di fuori dell'orario di servizio e del servizio in pronta disponibilità;
- di conoscere e accettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria.
- che le prestazioni rese in libera professione intramoenia rientrano nella disciplina di appartenenza .

FIRMA

Matera, \_\_\_\_\_

Il Direttore U.O.

Il Direttore di Dipartimento



## RIFERIMENTI NORMATIVI

### **Normativa Nazionale:**

- Legge 30 Dicembre 1991 n. 412 (*art. 4 comma 7*);
- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 (*art. 4 comma 10 e 11*);
- Legge 23 Dicembre 1994 n. 724;
- Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 (*art.1 - commi 5/12*);
- Decreto Ministero Sanità 28 Febbraio 1997;
- Decreto Ministeriale 31 Luglio 1997;
- Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 (*artt. 72/75*);
- Decreto Legislativo 19 Giugno 1999 n. 229 (*artt. 13/17*);
- Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (*art. 28*);
- D.P.C.M. 27 Marzo 2000;
- Decreto Legislativo n. 49/2000;
- Decreto Legislativo 28 Luglio 2000 n. 254;
- Legge 8 Gennaio 2001 n.1;
- Legge 20 Giugno 2003 n.141;
- Legge 26 Maggio 2004 n. 138;
- Decreto Legge 27 Maggio 2005 n.87;
- Legge 03 Agosto 2007 n. 120;
- Legge Regionale n.26/2011;
- Decreto Legge n.158 del 13 Settembre 2012 convertito con Legge n.189 dell' 8.11.2012 (Decreto Balduzzi);
- Accordo di Conferenza Stato-Regioni 18/CSR del 19/02/2015.

### **Normativa Contrattuale:**

- C.C.N.L. 8 Giugno 2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e s.m.i.;
- C.C.N.L. 8 Giugno 2000 Area Dirigenza Sanitaria non Medica e s.m.i.;
- C.C.N.L. 3 Novembre 2005 Area Dirigenza Sanitaria non Medica e s.m.i.

### **Normativa Regionale:**

- D.G.R. 1564 dell'1.12.2015 "art.1 comma 4 della Legge 3 Agosto n.120 – Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria – come modificato dal D.L. n. 158 del 13/09/2012. Approvazione Linee Guida per l'esercizio della libera professione intramuraria del personale dipendente della Dirigenza medico, veterinaria e del ruolo sanitario delle Aziende del SSR".

### **Circolari Ministeriali:**

- Circolare Ministero Sanità Prot. 100/76 1071 del 9 Luglio 1994;
- Circolare Ministeriale 24 Aprile 1997.